

CXXXVI.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica degli abitati nei comuni del Regno » (N. 205) — Segue la discussione degli articoli — Sull'art. 5 parlano i senatori Astengo, Vitelleschi, Inghilleri, relatore, ed il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno — Approvasi l'art. 5 — Si approvano gli articoli 6 e 7 dopo osservazioni dei senatori Cavasola ed Astengo, cui risponde il ministro dell'interno — Il senatore Cavasola presenta un emendamento all'art. 8 che, dopo osservazioni dei senatori Astengo e Vitelleschi, alle quali rispondono il senatore Inghilleri, relatore, ed il ministro dell'interno, è approvato nel testo ministeriale — Senza discussione si approvano gli articoli da 9 a 14 — L'art. 15 è approvato, dopo schiarimenti chiesti dal senatore Di Camporeale e dati dal ministro dell'interno — Senza discussione si approvano gli articoli 16 e 17, ultimo del progetto; questo è rinviato allo scrutinio segreto nella prossima seduta — Il senatore Cefuly, segretario dell'Ufficio centrale, riferisce su alcune petizioni relative al progetto di legge discusso ed approvato per alzata e seduta.*

La seduta è aperta alle 15.30.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Interviene più tardi il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pasolini-Zanelli domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Se-

nato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, circa il « Riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, del Corpo Reale del Genio civile, e provvedimenti riguardanti il personale straordinario addetto al servizio dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno » (N. 205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno ».

Ieri la discussione fu chiusa coll'approvazione dell'articolo 4. Do perciò lettura dell'art. 5.

Art. 5.

Il medico chirurgo condotto acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o Consorzio di comuni.

La parola per ordine d'iscrizione spetterebbe all'onorevole Astengo, al quale venne ceduta dal senatore Cavasola.

Il senatore Astengo ha quindi facoltà di parlare.

ASTENGO. Veramente vi è poca soddisfazione a discutere una legge così importante con un concorso di senatori tanto scarso.

Ad ogni modo vorrei domandare sull'art. 5 un chiarimento all'onorevole ministro dell'interno. La legge attuale dà ai comuni, che hanno nominato i medici, tre anni di tempo per prova, e dopo tre anni diventano stabili se il comune non li ha licenziati. Con questo progetto di legge i tre anni si riducono a due, con facoltà ai comuni, per quelli che non hanno ancora compito i due anni, di licenziarli entro tre mesi. Vorrei domandare all'onor. ministro se i comuni che hanno i medici già da due anni in prova, i quali hanno ancora un anno di tempo a licenziarli, e debbano considerarli come stabili. Vi pare giusto di togliere al comune il diritto di licenziarli, avendo ancora un anno di tempo? O non sarebbe meglio, come si è fatto per la legge sui segretari comunali, con una disposizione transitoria, dare un termine ai comuni per licenziarli? Mi pare che qui si tratti propriamente di dare un effetto retroattivo alla legge in esame.

Il relatore disse ieri che per i servizi pubblici si può dare effetto retroattivo alle leggi. Tutti sappiamo che l'effetto retroattivo bisogna darlo per circostanze ben gravi di servizio pubblico. Qui il servizio pubblico lo vedo poco, vedo l'interesse privato dei medici che hanno due anni di servizio. Ad ogni modo io credo che si lede il diritto dei comuni e si violano i contratti fra i comuni e i medici, i quali diventano stabili con soli due anni di servizio in

forza di questa legge. Domanderei, se non si crede, come per i segretari comunali, di dare un termine congruo ai comuni, prima dello scadere del triennio, di procedere al licenziamento oppure di tornare alla dizione dell'art. 16 della legge vigente del 1888.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quest'articolo è stato lungamente discusso nell'altro ramo del Parlamento, e rappresenta una transazione fra le due correnti diametralmente opposte. Nella Camera molti sostenevano che si dovesse sopprimere il periodo di prova, perchè una volta adottato il sistema del concorso e scelto il migliore dei medici, veniva meno la ragione di questo periodo di prova. Io invece ho sostenuto che il periodo di prova è necessario, perchè il concorso serve a dimostrare l'attitudine scientifica del medico, ma non se abbia le qualità necessarie per una data popolazione e per quei determinati luoghi nei quali è chiamato ad esercitare la sua professione di medico condotto. Io dissi: supponete un comune di montagna per il quale sia stato scelto un medico ottimo dal lato scientifico, ma inadatto per il clima rigido dell'inverno e per l'asprezza del luogo; non sarà forse questa una causa sufficiente per licenziarlo?

Io sostenni quindi la necessità di conservare un periodo di prova allo scopo di assicurarsi che oltre le attitudini scientifiche il medico abbia anche gli altri requisiti che lo rendano adatto per quel luogo in cui è chiamato ad esercitare l'ufficio suo e si stabilì a questo scopo un periodo di due anni. Quando il medico era scelto dal Consiglio comunale, incompetente, nella massima parte dei casi, a giudicare del suo valore scientifico, il periodo di prova doveva essere più lungo, ma, col sistema di scelta, stabilito con la legge in discussione, tale periodo può essere abbreviato; quando la legge dice che in due anni si riconosce se un medico è capace o no ad esercitare bene il suo ufficio in un dato comune, non c'è più ragione per sostenere che coloro che esercitano effettivamente da due anni debbano ancora avere un anno di più di esperimento.

Del resto, e l'onorevole senatore Astengo, che

è molto pratico di amministrazione comunale se ne renderà facilmente ragione, è già avvenuto che alcuni comuni, quando hanno visto questa legge approvata dalla Camera dei deputati, se avevano un medico che non faceva loro comodo, lo hanno licenziato; ed io ho avuto una gran quantità di reclami al Ministero dell'interno per questi licenziamenti, ma ho dovuto rispondere che il comune usava di una facoltà che aveva e che non trovavo nessuna ragione per oppormi.

Ripeto del resto che nell'altro ramo del Parlamento io ho dovuto combattere fortemente, per ottenere che si mantenesse il periodo di prova, perchè la tendenza prevalente era per sopprimerlo.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Veramente io non avrei domandato la parola, tanto più che il mio pensiero lo avevo espresso nell'ultima discussione. E adesso poi dirò che non l'avrei anche domandata guardandomi attorno, e avendo già inteso le dichiarazioni dell'onorevole ministro. Ciò non ostante avendomi citato l'onorevole relatore credo mio dovere di dire, a scarico di mia coscienza, pochissime parole. E prima di dirle, debbo cominciare dal ringraziare il relatore delle gentilissime parole al mio riguardo, parole tanto più meritorie inquantochè io dall'anno passato ho conservato una specie di rammarico perchè mi parve di avere usato troppa vivacità nella discussione, e sentivo il desiderio di attestare che questa vivacità era prodotta dall'interesse che portavo alla cosa, e non certamente dalla mancanza di ogni riguardo per tutti i colleghi della Commissione per cui professo la più alta stima, e specialmente per il relatore di cui apprezzo le eminenti qualità.

So che anche alcuni medici si sono formalizzati di una parola che dissi in quella occasione e che il relatore ha occasionalmente ripetuto.

INGHILLERI, *relatore*. No, no.

VITELLESCHI. Può darsi che non fosse bene scelta letterariamente, ma essa esprimeva nulla di offensivo se fosse stata intesa come l'ho detta; essa esprimeva il concetto che è la verità, e cioè che la scelta del medico è una questione di fiducia, e che il volersi inframmettere in quella scelta è violare uno dei diritti più

sacri dell'uomo, quello della propria conservazione. Dette queste poche parole per mia giustificazione entro in argomento.

Questa legge, a mio avviso, ha due mende: l'una è stata notata specialmente dall'onorevole Cavasola e cioè di spostare le competenze, cosa che non è nella pratica senza gravi inconvenienti. Ma di questo parleremo a suo luogo.

L'altra è di violare eccessivamente la libertà dei comuni. Il presidente del Consiglio ieri ed anche il relatore hanno detto che le libertà singole devono essere sacrificate al bene pubblico. Vedremo più tardi fino a che punto qui si tratti di bene pubblico, ma intanto dico che nell'orbita di questa teoria entrano i più fieri dispotismi, come le più licenziose libertà. La più gran parte dei dispotismi ha fatto il ragionamento che fa ora l'onorevole ministro, ossia ha creduto di fare il bene del paese.

Certo ve n'è stati ispirati da egoismo e da male passioni, ma grandissima parte dei dispotismi furono suscitati dalla stessa teoria da cui parte il presidente del Consiglio: fare il miglior bene della gente, come se la gente non sapesse farlo da sé.

Noi abbiamo fatto una rivoluzione per questo e per affermare che, bene o male, ciascuno in certi dati limiti, intende di regolare i suoi affari come crede che sia il meglio per lui; in altra occasione lo stesso presidente del Consiglio l'ha detto, che la libertà ha i suoi correttivi in se stessa.

Se si lascia o il comune o la provincia dibattersi nei suoi imbarazzi per un certo tempo commetterà errori e poi finirà per fare il suo meglio.

E del resto, ancora non è provato che gli uomini che compongono lo Stato ne sappiano più di quello che ne sa ciascuno a casa sua e se quel che facciamo nel loro bene sia veramente il loro bene o se non lo farebbero meglio da loro senza che noi ce ne occupassimo.

Dopo fatta questa rivoluzione per rivendicare la nostra libertà e fare i nostri affari da noi, invece si è fatto un seguito di leggi che, particolarmente in riguardo ai Comuni ritolgono loro ogni libertà.

Quali sono gli scopi del comune? Amministrare. Voi avete messo un segretario comunale di cui nè il sindaco nè il Consiglio non può disporre che s'impone loro, e siccome il

segretario comunale è costante e il sindaco e i consiglieri sono eleggibili, così evidentemente il padrone è il segretario comunale.

L'altra funzione del comune è l'istruzione. Egli deve rispondere dell'istruzione. Voi gli avete imposto l'immobilità dei maestri elementari, vale a dire che il sindaco non può che accettarli come sono qualunque sia l'istruzione che impartiscono.

Ora gl'imponete i medici. Dunque il sindaco non è padrone d'amministrare a modo suo, non è padrone di dirigere l'insegnamento, non è padrone di provvedere all'assistenza dei malati a modo suo; di cosa è padrone? Di mettere le imposte, questa è la sola libertà rimasta al comune, della quale non può neppure usare liberamente dietro le pressioni che voi esercitate, imponendo una quantità di spese obbligatorie dalle quali non si può difendere.

Tutto questo sistema, è la negazione della libertà. E non capisco come oggi si trovi in queste condizioni chi accetti di fare il sindaco, non potendo disporre di nessuno degli istromenti che servono alla sua attività; dappoiché con tutte queste leggi, compresa questa, perchè il sindaco si possa disfare di un istrumento che non corrisponde alle sue funzioni, ci vuole uno di quei procedimenti che il più delle volte sono inapplicabili al caso, ed in ogni modo si trascinano e non giungono mai alla fine.

Vi sono qualità che sono necessarie nei funzionari per questi servizi; che non possono essere valutate altro che da colui il quale se ne deve servire, tale è imperito, un tale altro che è inerte ecc. Come fare a concretare questa deficienza in tal modo da creare uno di quei fatti voluti dalla legge per cui finalmente questo funzionario si può eliminare.

Con questo sistema voi obbligate tutti gli enti responsabili ad agire senza potere scegliere, senza poter disporre dei mezzi per corrispondere per coprire la loro responsabilità.

Voi mantenete delle responsabilità alle quali quelli che le hanno non possono rispondere. Si dice che questo si fa per il bene pubblico, ma io non lo vedo questo bene pubblico. Vedo il bene di tanti ceti che reclamano nel loro interesse certi privilegi. Vedo il ceto dei segretari comunali che reclama una maggiore stabilità; vedo il ceto dei maestri i quali fanno lo stesso reclamo.

Adesso sono i medici che la reclamano. Il bene generale quale sarebbe? Sarebbe che il segretario fosse quello che amministrasse meglio, che i maestri comunali fossero i più convenienti alle loro funzioni e i medici quelli che meglio convergano al loro ufficio. Di questo nessuno si incarica. Bisogna che costoro sieno contenti; prima i segretari, poi i maestri, ora i medici. Ma quanto al pubblico, agli amministrati, ai contribuenti! tanto peggio per loro! Il relatore ha detto per giustificare il pubblico bene che i medici condotti sono le sentinelle avanzate della sanità. Non bisogna confondere, i medici condotti devono curare le popolazioni a cura e a spesa dei comuni. Se lo Stato vuole avere delle sentinelle per la sanità se le procuri e a spese dello Stato. L'onor. Cavasola vi ha già accennato. Non è da confondere il servizio medico locale con il servizio sanitario generale.

Del resto è tutto un sistema come io vi accennavo. Io mi trovo in questo momento ad avere un esempio palpitante delle difficoltà che vengono fatte agli amministratori da tutte queste disposizioni. Io faccio parte dell'amministrazione di un grande istituto. Si aveva colà una maestra, la quale metteva il disordine nella comunità. Dopo esaurita ogni longanimità si fu costretti a congedarla.

Contro questa donna noi non avevamo da deporre nulla di capitale, di processabile, ma era una donna assolutamente inadatta. Fu congedata e ricorse alla Giunta provinciale amministrativa la quale incominciò dal sospendere la nostra decisione obbligandoci a pagarle lo stipendio. Poi la stessa Giunta ha trovato che nel nostro provvedimento mancava una certa formalità e quindi la mantenne ancora nel suo posto. Noi saremo costretti ad appellare, mantenendo s'intende sempre lo stipendio a questa maestra. L'appello sarà favorevole o contrario ma noi intanto non possiamo rispondere di una comunità di ragazze per le quali ci vogliono maestre che abbiano certe date qualità, qualità che non aveva la maestra licenziata. Io penso che se l'appello riuscirà contrario sarebbe forse il caso di dare le nostre dimissioni perchè come rispondere di una comunità senza avere il personale adatto allo scopo?

Ammettete questo sistema per tutti gli impiegati locali e vi domando se è più possibile

amministrare. Per la pratica che ho dei pubblici affari posso affermare che se questi talvolta non procedono regolarmente ciò dipende dalla poca capacità, dal poco zelo degli impiegati, e quando si vorrebbe in qualche modo rimediarvi, si corre il rischio di trovarsi innanzi al Consiglio di Stato con tutte le conseguenze che ne derivano. Quando si cominciò a metterci sopra questa via, sul principio non se ne avvertivano i danni, ma oggi che questa inamovibilità si è così largamente estesa, se ne risentirà tutto l'andamento delle amministrazioni. Purtroppo già queste lasciano molto a desiderare e una delle ragioni è questa, perchè non possono disporre e proporzionare i mezzi al fine. È il senso distinto di questo grande inconveniente che mi mosse a parlare la prima volta; e principalmente per il caso contemplato in questo articolo dacchè non si tratta di insegnare meglio o peggio, di scrivere meglio o peggio, si tratta della salute e della vita dei cittadini.

La disposizione per se stessa non è nuova, data fin dall'altra legge: quando un medico è stato in un paese tre anni, diceva la prima legge, diventa inamovibile. Ebbene, supponete che dopo tre anni questo medico non convenga al paese. Le ragioni possono essere molteplici ma anche semplicemente come medico. Cosa è un medico condotto? Noi sappiamo che i medici condotti sono, generalmente parlando, giovani che escono dagli studi.

Col sistema attuale, per essere patentati medici non si richiede, più come anticamente, la pratica, ma si richiede soltanto l'aver frequentato la clinica; e quindi un giovane che esce dagli studi la sua pratica la fa sopra gli ammalati. E quindi il tirocinio si fa a carico del comune dove loca l'opera sua.

Questa è la verità. Ora questa pratica può non riuscire in modo che questo medico condotto convenga al comune che lo ha scelto; in questo caso vi pare giusto che il comune lo debba sopportare per venti, per trenta anni. Vi pare che sia giusto di obbligare tutta una popolazione a sopportare necessariamente un medico nel quale non ha fiducia?

E in questo caso, che risorse ha questo comune per cambiare questo medico come fareste ciascuno di voi nelle vostre case? Fare un processo per cura non riuscita nessuno potrebbe

consigliarcelo, si sa come finirebbe il processo. E allora cosa deve fare? Ciascuno di voi, se non ha più che fiducia in un medico, lo cambia. Ora perchè quei ventimila abitanti non debbono avere il diritto vostro? Perchè debbono tenere questo medico per forza a qualunque costo, convenga o non convenga?

Qual'è la ragione di questa inconcepibile imposizione?

Si dice per il bene pubblico. Dove sta il bene pubblico? Vi sono otto o novemila comuni e vi sono otto o novemila medici condotti; se non stanno in un posto andranno in un altro, se saranno mandati via da un comune ne troveranno un altro; perchè bisogna che siano incardinati in un unico comune? Perchè l'esperienza, la pratica del loro mestiere la debbono far tutta a carico di un comune? Ma a casa vostra lo tollerereste voi? Chi si assoggetterebbe a questo regime? Nessuno. E vi pare giusto d'imporlo ai comuni, ai poveri comuni rurali che non hanno la scelta. A noi, abitanti delle città, questa legge ci è indifferente perchè il medico condotto per noi non esiste. Ma per quei poveri comuni che non hanno che quello, che per venti o venticinque anni hanno l'obbligo, per forza, di subirli, che convenga loro o no, che curino bene o male, parmi sia una di quelle esorbitanze talmente strane, che non si capisce come non solo si sia proposta, ma abbia avuto tanto successo da finire per trovar luogo in una legge.

Dalle parole dette dal relatore e dal ministro posso arguire che le mie parole non avranno grande effetto; ma non ho potuto fare a meno di mettere in evidenza la responsabilità che si prende con questa disposizione e quindi ho preso la parola semplicemente per discarico della mia coscienza. Parlando praticamente, non era certo sperabile di fare rivenire dalla legge esistente. Ma essa consentiva la prova di tre anni, e era meno male; se il tempo avvenire avesse dimostrato gli inconvenienti di questo sistema, potrebbe darsi che questi tre anni si fossero allargati, od anche del tutto tolti; ma oggi si fa invece un passo a ritroso per diminuire ancora questa facoltà ai comuni di tutelare la vita dei loro abitanti facendoli curare da quelli che loro meglio convengono. E questo io potevo sperare d'impedirlo.

Ripeto che non ho fiducia che le mie parole

riescano a realizzare questa speranza. Ed in questo caso esse mi avranno almeno prestato l'occasione di mettere in evidenza gli inconvenienti e i pericoli di questo sistema, di preferire gl'interessi degl'individui, gl'interessi dei ceti i quali hanno avuto l'abilità di ordinarsi in confraternite, in collettività, per imporsi al bene pubblico, onde grandemente si risente la libertà e il benessere pubblico.

Io non insisto oltre e per conto mio non faccio proposte. Se il senatore Astengo proporrà di ritornare alla legge quale essa era finora, io farei adesione a questa proposta.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio dei chiarimenti che mi ha dato. Già avevo letto i resoconti della Camera, ed avevo veduto con quanta energia lodevolissima aveva dovuto sostenere che non passassero delle enormità. Il ministro dell'interno dice che molti nella Camera ritenevano che si poteva fare a meno della prova di stabilità. Questo potrebbe anche passare per i medici che sono nominati adesso, perchè nominati mediante concorso, con formalità che finora non vi erano. Ma io torno alla mia domanda. Ai comuni che hanno i medici in corso del terzo anno di prova, con questa legge che ha ridotto da tre a due anni la prova, voi venite a togliere un diritto contrattuale. Io quindi chieggo che si dia almeno a questi comuni, che hanno ancora un anno di tempo, un termine congruo per licenziare i medici. Il ministro dice che ormai in gran parte questa dilazione di tempo fu scontata, perchè i comuni più diligenti, visto questo progetto di legge, si sono affrettati a dare la disdetta ai loro medici condotti. Ma non tutti l'hanno data, e vi sono dei comuni che forse non si tengono al corrente degli atti parlamentari, e questi comuni si troveranno sulle spalle per tutta la vita un medico, mentre avevano intenzione, prima che terminasse il terzo anno di prova, di licenziarlo.

Ecco l'effetto disastroso per questi comuni; e a me pare che sia ingiusto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Vitelleschi ha portata la questione in un campo molto più largo, ri-

flettente quasi tutto l'ordinamento amministrativo del Regno. Io non posso seguirlo su questo campo troppo vasto, ma però devo dare una risposta al punto fondamentale del suo ragionamento. Egli disse che il mettere dei vincoli ai comuni, il dare delle garanzie ai segretari, ai maestri, ai medici è contrario al principio liberale; e che sarebbe molto più liberale lasciare che i Consigli comunali eletti dalla popolazione, avessero pieni poteri in tutte queste materie che riguardano l'interesse degli amministrati.

Ora io la prego di considerare, a quali conseguenze si arriverebbe applicando quel criterio, per esempio, all'amministrazione dello Stato.

Il Parlamento rappresenta la volontà del paese; il Ministero è il delegato del Parlamento; quindi secondo il senatore Vitelleschi sarebbe molto liberale, che il Ministero avesse pieni poteri su tutto il personale dell'amministrazione dello Stato in guisa che si sopprimesse l'immovibilità della magistratura...

VITELLESCHI. Domando la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... si sopprimesse ogni disposizione sullo stato degl'impiegati, che si sopprimesse la legge sullo stato degli ufficiali e via dicendo. Questo dico per dimostrare come un'affermazione, che apparentemente si presenta come logica, in realtà, se si tien conto dello stato reale delle cose, non lo è, perchè avverrebbe nei comuni ciò che si verificherebbe nello Stato, che cioè anche i delegati della volontà popolare potrebbero abusare del loro potere se questo non avesse dei limiti.

Ora il dare al sindaco il diritto di licenziare, a piacer suo, il segretario comunale, il maestro, il medico, sarebbe lo stesso come dare al Governo facoltà illimitata di licenziare i funzionari pubblici che dipendono da lui e che adempiono alle funzioni dello Stato, come il segretario, il medico e il maestro, adempiono le funzioni comunali. Ma, ripeto, è un campo talmente vasto, e sul quale io non credo sia questo il momento di discutere a fondo; piuttosto voglio rilevare, rientrando nell'argomento della legge, il punto su cui specialmente si è fermato il senatore Vitelleschi. Egli ha detto: la scelta del medico è una questione di fiducia, perchè volete toglierla al Consiglio comunale? Io dico: se il medico avesse da curare

solamente i consiglieri comunali, allora capirei di lasciare loro più completa libertà di scelta; ma il medico deve curare l'intera popolazione, ed il Consiglio comunale non è il corpo più competente per giudicare della capacità scientifica di un medico.

Nella presente legge stabiliamo appunto che la nomina del medico si debba fare per concorso, ed a giudicare su questo concorso chiamiamo una Commissione competente. I Consigli comunali possono avere tutta la migliore volontà di nominare un medico buono, ma certamente hanno minore competenza di una Commissione di scienziati che esamini i titoli dei singoli concorrenti e determini quali sono coloro che più sono meritevoli di avere un posto di tanta fiducia come quello di medico condotto. Aggiungo poi che la legge in esame lascia libertà ai comuni, fin dove questa libertà non è di pregiudizio della salute pubblica, di scegliere tra coloro che la Commissione esaminatrice ha giudicato essere i più capaci.

Il senatore Vitelleschi considera come una grande novità questa garanzia che si dà al medico dopo il periodo di prova. Ora, lo prego di ricordare che la legge attuale all'articolo 18 dopo stabilito il periodo di prova dice così: «compiuto il triennio il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati, con l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno salvo l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa per legge», e noi all'intervento personale del prefetto sostituiamo il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, la quale, deve decidere dopo sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Ora è una garanzia maggiore e di imparzialità, di indipendenza assoluta di giudizio quella che offre la Giunta provinciale amministrativa composta in parte di funzionari governativi, in parte di membri elettivi. Che la Giunta provinciale amministrativa, prima di decidere in una questione di licenziamento d'un medico senta il parere del Consiglio sanitario, trovo che non sia un male, bensì una garanzia maggiore.

In sostanza anche la legge attuale non dà nessuna facoltà al Consiglio comunale di licen-

ziare il medico a piacere suo. Il Consiglio non può licenziarlo se non per motivi giustificati con l'approvazione del prefetto il quale è padrone di darla o negarla sentito il Consiglio provinciale di sanità. Al prefetto noi sostituiamo la Giunta provinciale amministrativa, ed è questa una garanzia di più sia pei medici, che pel comune.

Infine io pregherei il senatore Astengo di considerare che voler invitare nella legge i comuni a licenziare i loro medici per non dar loro la stabilità, sarebbe andar contro a tutti i sistemi della nostra legislazione in questa materia.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Io dirò brevissime parole perchè non mi pare che siano molto utili; ma l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto un paragone che non mi pare che sia all'uopo perchè quel che rappresenta pel Governo la Camera, pei comuni lo rappresenta il Consiglio; e quindi una ragione di libertà supporrebbe che tolte certe materie di interesse generale, il comune quando ha svolta la sua azione con un Corpo deliberativo, quale è il Consiglio, e un Corpo esecutivo quale è la Giunta, possa fare quello che crede conveniente per sè. Questo non ha a che fare con l'ipotesi di un ministro che licenziasse gli impiegati arbitrariamente: se non ne ha la facoltà se la vede con la Camera come il sindaco con il Consiglio.

Quando il sindaco e il Consiglio con debita forma ritengono che il medico non convenga più ai loro amministrati è criterio il più elementare, più semplice, più naturale di libertà che sia suo diritto e suo dovere di farlo senza che nessuno abbia nulla a vedervi.

Il ministro per rafforzare i suoi argomenti insiste sulla composizione della Commissione che sarà molto competente; e sta bene, lo sarà, non dico di no; ma la questione del medico non è questione esclusivamente di scienza, è questione di tante altre qualità le quali possono non convenire. Vi può essere un ottimo professore che avrà guadagnato un concorso e da cui ella, onorevole presidente del Consiglio, non si farebbe curare un dito. È un altro punto di vista quello del medico a cui si confida la vita propria. Questo giudizio complesso la Commissione non lo può dare. Essa tra dieci o dodici

concorrenti dice: questo è il migliore, per quei rapporti scientifici per cui la Commissione è competente nel giudicare. Ma la Commissione non può garantire la parte che è altrettanto essenziale e così complessa come la fiducia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Appunto per questo c'è il periodo di prova.

VITELLESCHI. E appunto per questo io mi oppongo a che si raccorci. Come il ministro ha transatto alla Camera e si è contentato di due anni di prova perchè non li togliessero affatto, così io mi contenterei che si lasciasse di tre, pure di sopportare poi la stabilità. Ma io considero questo passo indietro pericoloso, perchè su questa via si finirà con l'abolizione totale della prova, che sarà il colmo del genere.

Quanto poi all'articolo citato dall'onorevole presidente del Consiglio dell'altra legge, mi permetto di fargli osservare che è più liberale di questo. Esso diceva: che il medico può congedarsi per motivi giustificati. Un motivo giustificato poteva essere quello di non avere fatto buona prova. Per quel che riguarda il controllo del prefetto o della Giunta provinciale come giudici, praticamente non faccio gran differenza quando intervenga l'opinione della Commissione sanitaria. Ma ai motivi qui si è aggiunta la parola: *gravi*. Ora quando si parla di motivi gravi si richiede un fatto determinato e di una irrecusabile gravità, per esempio, che il medico abbia tirato una revolverata invece di preparare una medicina al suo cliente.

Ma tutta quella parte che consiste nell'assistenza, sia per quel che riguarda l'abilità sia per la diligenza e senza parlar della questione della condotta personale del medico, dei suoi rapporti, di tutto quello che rende possibile la convivenza di un uomo con carattere spiccato e ufficiale dentro un comune, tutto questo non può mai esser soggetto a reclamo. Quindi torna quello che ho detto, che voi con questa legge imponete ai comuni quello che nessuno di voi vorrebbe accettare per sé. E questo non è liberale, non è giusto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Astengo.

ASTENGO. Io sono contento di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio. Se non altro i comuni che non sono contenti dei loro medici attuali, e che si trovano

in corso del triennio, dopo questa dichiarazione, saranno maggiormente posti sull'avviso, e prima che sia promulgata questa legge potranno provvedere.

Un'altra osservazione. Qui si parla di medici condotti, ma bisogna fare una distinzione, e spero la si farà nel regolamento. Vi sono delle condotte così dette piene, anche per gli abbienti, e la stabilità durerà anche per gli abbienti? o la restringerete soltanto alla cura dei poveri? Qui mi pare che la legge sia monca, epperò mi sembra necessaria una dichiarazione del ministro la quale dica che la stabilità sta soltanto per la cura dei poveri. In molti comuni vi è la cura per la generalità degli abitanti, e non è giusto che il medico acquisti la stabilità anche per gli abbienti. È su questo che io domando una dichiarazione al presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. La questione della cura piena o no fu anche discussa lungamente, e si riconobbe che in Italia la cura piena non è adottata se non nei paesi dove sono tutti poveri; ma sono casi rari e non si verificano che dove la condizione della popolazione è tale che abbienti non esistono. Data l'ipotesi della cura piena, non si può scindere il contratto: se il comune ha un contratto col medico, e questo acquista la stabilità, l'acquista per tutti. Se il medico avesse due stipendi separati, uno per i poveri l'altro per gli abbienti, la cosa sarebbe possibile, ma con un contratto unico, e per la cura piena per tutti gli abitanti, non è possibile scindere.

Vuol dire che se esiste qualche abbiente che abbia mezzi potrà servirsi di un medico di un paese vicino.

ASTENGO. La giurisprudenza delle Corti di cassazione e del Consiglio di Stato contenziosa e amministrativa dice l'opposto di quello che ora ha detto l'onorevole ministro. Oramai è un *ius receptum* che lo stipendio si può ridurre alla sola cura dei poveri. Richiamo su di ciò l'attenzione del relatore.

Ripeto: la stabilità è solo per la condotta per i poveri e si può ridurre lo stipendio alla semplice cura di questi.

INGHILLERI, *relatore*. Io sento l'obbligo di dire una parola al senatore Vitelleschi che mi pare ha riaperta la discussione generale. In sostanza

poi gran parte del suo discorso ha avuto per tema di nuovo la limitazione della libertà dei comuni.

Onorevole Vitelleschi, questo è un modo di vedere, il quale varia secondo il punto di partenza da cui si muove.

Forse il senatore Vitelleschi sarà seguace della teoria di Guglielmo Humboldt, del quale ho letto nei miei giovani anni un libriccino sui limiti dell'azione dello Stato, che da questo grande scrittore è ammessa unicamente in rapporto alla sicurezza pubblica. In tutto il resto esso deve rimanere indifferente. È una teoria affermatrice dell'individualismo politico più esagerato, della libertà più completa degli individui non solo, ma anche degli enti giuridici, sia enti di diritto privato, sia enti di diritto pubblico. Ma quando noi siamo in una condizione sociale in cui l'azione dello Stato si manifesta, si esplica in cento modi, entra per tutto, dove proteggere, tutelare, vigilare sul modo in cui si esplicano le attività sociali, è evidente che una legge, la quale crea un obbligo per i comuni, costituisca una limitazione alla loro libertà.

Queste leggi creatrici di obblighi, limitatrici della libertà, sono leggi d'interesse generale.

Gli obblighi di legge relativi alla viabilità, comechè limitino la libertà, sono d'interesse pubblico e sociale, come d'interesse pubblico e sociale sono le disposizioni intese ad organizzare un determinato servizio pubblico.

E mi perdoni il senatore Vitelleschi; egli che è tanto valoroso nelle materie di diritto pubblico, converrà con me che quando si organizza un servizio pubblico, naturalmente vi debbono essere delle persone le quali sono chiamate a far camminare questo pubblico servizio; ed è naturale allora che organizzandolo si pensi a dare norme e discipline relative alle persone. Dunque tutto ciò che riguarda il servizio sanitario, il modo come esso si deve costituire e come esso deve funzionare, anche in rapporto alle persone, non è che un ordinamento di interesse generale e sociale; e quindi quell'apunto che faceva il senatore Vitelleschi, che questa non sia una legge riguardante l'ordine generale, ma una legge che riguarda le persone, i singoli medici, non ha ragione di essere.

Se tutto questo è veramente di interesse generale, se questa limitazione alla libertà dei

comuni è necessità pubblica, io domando perchè invocare qui tutto ciò che si riferisce al principio della libertà?

Voi limitate la libertà dei comuni, perchè si istituisce una Commissione che deve esaminare se i medici che concorrono per divenire medici condotti abbiano i titoli ed i requisiti necessari per esercitare quella determinata funzione.

VITELLESCHI. Di questo non ho parlato.

INGHILLERI, *relatore*. Questa Commissione, onorevole Vitelleschi, non indica una sola persona; la legge stabilisce che fra tutti i concorrenti la Commissione esaminatrice designerà, indicherà i più meritevoli, tra i quali il Consiglio comunale avrà libertà di scegliere chi gli parrà più adatto all'esercizio della condotta.

È rispettata la libertà dei Consigli comunali, solo dev'essere esercitata tra coloro che una Commissione esaminatrice indica come idonei all'esercizio della professione di medico condotto.

La legge che è stato tanta bistrattata non fa altro che collegare le varie disposizioni. La diminuzione del biennio si collega col modo di scelta di questi medici condotti. Quando i medici condotti erano scelti, osservava benissimo il presidente del Consiglio, dal Consiglio comunale, era necessario un periodo di prova un po' lungo, ma quando questi medici sono scelti dietro il parere di una Commissione composta di persone espertissime, mi pare che per sperimentare la loro abilità il periodo di prova di un biennio sia più che sufficiente. Ora questo biennio non è necessario tanto per dimostrare la pratica per l'esercizio della professione di medico condotto, quanto per sperimentare il medico condotto nel modo come si conduce in rapporto ai comunisti. Il biennio di prova dietro questo metodo di scelta per me non ha altro scopo. Ebbene, non vi pare che sia più che necessario un biennio di prova per valutare, per apprezzare qual'è la condotta morale di questo medico, in qual modo si conduce con i suoi clienti, se egli eserciti bene l'ufficio suo? A me pare che questo periodo di prova sia più che sufficiente.

L'acquisto della stabilità non deve far paura dietro un periodo di prova diminuito di un anno. Io faccio parte del Consiglio superiore di sanità. Ebbene, posso assicurare il Senato

che ogni anno, per il licenziamento di medici, non si oltrepassa il numero di 4 o 5 sopra 8000 medici, e bisogna ancora dichiarare che il Consiglio superiore di sanità è molto rigoroso, e quando il senatore Vitelleschi asserisce che c'è una differenza tra la legge antica, che richiedeva i motivi giustificati, e la legge nuova, che vuole gravi motivi, mi permetta di affermare che quella parola motivi giustificati per noi e per tutti è stata sempre intesa nel senso che siano gravi i motivi del licenziamento; e questi motivi del licenziamento debbono essere inerenti al servizio sanitario ed alla condotta morale del medico.

Io ho visto, nei casi che si sono presentati, licenziamenti per inadempimento, da parte del medico, dei propri doveri, e noi distinguiamo sempre, e facciamo un'analisi minuta, indagini più che coscienziose per vedere se questi licenziamenti sono arbitrari; e ne abbiamo avuto dei casi, perchè qualche volta dalle inchieste è stato messo in evidenza che il licenziamento era opera d'ire bieche e partigiane, e il medico trovava in noi la giusta tutela e protezione.

Ma abbiamo avuti dei casi in cui l'inadempimento dell'obbligo del medico era manifestamente provato ed il Consiglio superiore di sanità non ha mai esitato di dare parere favorevole su questi licenziamenti.

Creda pure il senatore Vitelleschi che ci sono tutte le garanzie sia per i medici condotti, sia anche per il comune. Il comune il quale vede che un medico non fa più il suo dovere, lo licenzia, ma le parole « motivi gravi » sono ostacolo, al licenziamento secondo qualche oratore.

Volete forse che senza motivi o per motivi lievi si licenzi un medico? Ma via! Io credo che non vi sia bisogno di discutere, che questo qualificativo che è nella legge, sia proprio indispensabile.

Credo poi che la legge aggiunga anche maggiori garanzie con l'art. 6, perchè bisogna che l'art. 5 si colleghi con l'art. 6.

Prima il licenziamento era ordinato dal prefetto, dall'autorità governativa. Ebbene, ora il licenziamento, dopo la deliberazione del Consiglio comunale è approvato dalla Giunta provinciale amministrativa. Mi pare che ci siano maggiori garanzie nella Giunta provinciale amministrativa che, come dovea prima il prefetto,

deve ora sentire il parere del Consiglio sanitario.

Così oggi la Giunta provinciale amministrativa non può decidere intorno al licenziamento se non c'è il parere del Consiglio provinciale sanitario.

Io credo che il sistema di garanzia sia proprio completo, sia in rapporto ai comuni e sia in rapporto ai medici condotti.

In quanto all'obbiezione del senatore Astengo, ritengo che la nostra discussione fatta in giugno sia stata come un'operazione finanziaria già scontata alla borsa, la sensitiva del mondo economico. Noi abbiamo fatto in giugno una discussione che si è ripercossa nella borsa di tutti i comuni. Tutti i comuni hanno licenziato i propri medici appunto per mettersi al riparo dalle conseguenze di questa legge, perchè in questa non vi è alcuna disposizione transitoria.

Ma vi è di più. Il senatore Astengo fa molte difficoltà. Io credo che la difficoltà potrebbe esser una sola, cioè se alla promulgazione della legge il biennio viene a compirsi, e allora si acquista il diritto senza che il comune abbia potuto licenziare il proprio medico. Il caso non può più avverarsi perchè questo valore è stato scontato alla borsa dei comuni.

Ho avuto un mondo di lettere anch'io in questo senso, tutti i comuni si sono giovati della facoltà del licenziamento. Ma vi è un'altra difficoltà in rapporto a coloro che hanno già valicato il secondo anno e che si trovano nel corso del triennio.

Stia tranquillo, che ora anche i comuni hanno tutelato le proprie ragioni specialmente nel corso del triennio.

In rapporto all'ultima questione, che il senatore Astengo ha fatto, questione di grave importanza, io sento la forza dell'argomento che ha messo innanzi il ministro dell'interno, perchè realmente il contratto è uno, e difficilmente si può scindere; ma però ci sono parecchie decisioni, con le quali l'obbligatorietà della condotta è considerata in rapporto ai poveri, non in rapporto agli abitanti. Non ci è ragione di risolvere questa questione, si lasci alla giurisprudenza discuterla e risolverla. Nè faccia impressione che il ministro abbia pronunciato la sua opinione, perchè innanzi alla Magistratura e innanzi ai Corpi deliberativi non fa presa un ordine del giorno votato dalla Camera. Così

non influisce neppure una dichiarazione del ministro, come una dichiarazione di un relatore; quindi credo che sia il caso di lasciare la questione al giudizio di coloro che son chiamati a giudicare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo quinto che rileggo.

Chi l'approva è pregato di alzar la mano.
(Approvato).

Art. 6.

Il licenziamento del medico condotto durante il periodo di prova deve essere deliberato, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, dal Consiglio comunale coll' intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o della rappresentanza del Consorzio costituita come al precedente art. 4, coll' intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Trascorso il periodo di prova, il comune o Consorzio non può licenziare il medico condotto se non per motivi gravi, da essergli contestati in iscritto, con invito a presentare le sue giustificazioni in un termine non minore di quindici giorni.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza del Consorzio con l' intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune o dei componenti l' assemblea consorziale.

Contro tale deliberazione che licenzia il medico condotto è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale deciderà dopo sentito il Consiglio provinciale sanitario.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Intorno a questo articolo io avrei diversi desiderii da esporre al Senato, e non tutti della medesima importanza. Il più importante si riattacca alle parole pronunciate testè dall'onorevole ministro dell'interno e dall'onorevole relatore, circa la maggior garanzia che si dà al medico licenziato col far decidere della sua posizione dalla Giunta provinciale amministrativa, anzichè dal prefetto.

Giudicava il prefetto in base all' articolo 16 della legge oggi vigente. Ma io nell' articolo

non trovo indicato, o almeno non vedo chiaramente indicato, se si tratti di un giudizio demandato alla Giunta provinciale amministrativa contenziosa, oppure di una risoluzione della Giunta provinciale amministrativa in sede tutoria. La espressione terminale dell' articolo, colla quale si dice che la Giunta sentirà il Consiglio provinciale di sanità, mi fa supporre che si sia inteso parlare della Giunta amministrativa in sede di tutela. E allora francamente, io sarei d'avviso che si dovesse invece dire: Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa; perchè se si è introdotta questa innovazione per dare una maggiore garanzia, io non vedo una che possa eguagliare quella del contraddittorio in una vera contesa giurisdizionale. Inoltre non vedo se dalla decisione della Giunta provinciale amministrativa, come sta scritto, sia ammesso o no, e a chi sia ammesso ricorso. Non è detto in qual termine si possa ricorrere o al Governo del Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Ora per non prostrarre discorsi e discussioni al di là della richiesta dell' ora, io propongo senz' altro per parte mia, che si metta la disposizione chiara che contro tali licenziamenti è aperto il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, dalla quale si possa ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, anche per il merito. Così ho parlato solo del più importante de' miei desiderii.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando si dice nella legge che è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale deciderà, è evidente che si tratta di ricorso in sede contenziosa, ed è la stessa formula adoperata dalla legge sulla giustizia amministrativa. L'art. 1 dice: « La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche sul merito dei ricorsi che non siano di competenza dell' autorità giudiziaria, nè appartengono alla giurisdizione o alla attribuzione contenziosa di corpi o collegi speciali relativi alle materie seguenti. Al n. 12 si dice ricorsi degli impiegati provinciali comunali, delle Opere pie, enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro

delle deliberazioni delle rispettive amministrazioni dalle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo non maggiore di tre mesi, ovvero siano provveduto intorno alla formazione dei ruoli di anzianità.

Dunque la parola ricorso alla Giunta amministrativa si riferisce a questa competenza giurisdizionale che è ricordata da questa legge.

CAVASOLA. Ringrazio l'onor. ministro degli schiarimenti avuti, e non chiedo altro: perchè dalla decisione della Giunta in sede contenziosa si va per legge alla IV Sezione.

Mi permetto ancora una semplice preghiera allo scopo di affrettare.

Negli articoli successivi del progetto si dice che nel regolamento si determineranno anche le norme da inserire nei capitolati per regolare i rapporti fra i medici e i comuni. Mi parrebbe opportuno che si tenesse presente la necessità che il medico, che non vuol continuare al termine del periodo di prova nel servizio del comune, o del consorzio, dia una disdetta a tempo opportuno, affinché si possa provvedere al servizio. Una volta che noi sostituiamo la obbligatorietà per la parola della legge al patto convenzionale del capitolato circa il licenziamento del medico, è bene che anche il medico sia tenuto, per disposizione espressa, a licenziarsi a tempo debito, quando non voglia continuare in servizio oltre il periodo della prova, che vale per l'una e per l'altra parte.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione sollevata è appunto materia di regolamento perchè in questo si disciplineranno i contratti fra il comune ed i medici condotti.

ASTENGO. Desidero che questa legge vada in porto più chiara che sia possibile. Vi saranno meno liti fra i comuni e i medici condotti. Quindi chiedo scusa se sono costretto a chiedere spesso la parola. L'art. 6 dice: « motivi gravi ».

La discussione su questo articolo fu già anticipata all'articolo precedente fra il senatore Vitelleschi ed il relatore. S'intendono motivi gravi quelli dipendenti dalla condotta del medico, pubblica o privata, o da motivi di servizio? Su questo non voglio entrare; ma vi possono essere motivi di servizio pubblico per i comuni, per esempio: motivi dipendenti dall'interesse

pubblico che potrebbero legittimare il licenziamento non ostante la stabilità, potrebbero essere l'unione di un comune con un altro, il distacco di un consorzio, la divisione di una condotta in due o tre, l'unione di due in una, ecc.

Questo io credo bene accennarlo fin da ora perchè nel regolamento si veda di provvedere.

Un'altra cosa volevo domandare. E quando il Consiglio comunale è sciolto, potrà il Regio Commissario sostituirsi al Consiglio comunale per il licenziamento del medico condotto?

Gradirei avere su di ciò dall'onorevole presidente del Consiglio una dichiarazione.

E nel caso di licenziamento durante il periodo di prova, vi è ricorso, e a chi? E in qual termine?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nessun ricorso.

ASTENGO. È uno schiarimento che desideravo avere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Durante la prova non c'è diritto a ricorso; la prova si fa appunto per vedere se il medico presti tale servizio da ispirare fiducia nella popolazione; e la rappresentanza della popolazione, che è il Consiglio comunale, è il giudice se questo medico abbia o no ispirato tale fiducia.

Passato il periodo di prova, cominciano le garanzie dell'articolo di cui parliamo. Quanto ai limiti dei commissari Regi, mi consenta il senatore Astengo di non farlo; perchè si tratta dell'interpretazione di una legge che io non posso autorevolmente dare. Si applicheranno le norme comuni del nostro diritto amministrativo ed il commissario Regio avrà i diritti che gli sono dati dalla legge provinciale e comunale; ma dare una risoluzione di una questione, così improvvisamente, acconsenta il senatore Astengo che io mi trattenga dal farlo.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione, metto ai voti l'art. 6 di cui si è data lettura. (Approvato).

Art. 7.

Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso,

hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 della presente legge. Essi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali: ed in caso di licenziamento spetterà loro il diritto di ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nei casi e modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio sarà mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al comune.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Non ho obiezioni da fare per ciò che dice l'articolo; fo una preghiera per ciò che l'articolo non dice, per avere un chiarimento ed all'occorrenza una dichiarazione.

L'articolo provvede a ciò, cui del resto provvedono già in parte la legge vigente e la legge comunale, allo adempimento cioè degli obblighi dell'assistenza sanitaria da parte degli istituti che ne hanno il dovere per i loro statuti fondamentali; e sta bene. Questo però riguarda l'onere dell'assistenza, ma la responsabilità del servizio sanitario nei comuni incombe, per l'articolo 2 della legge vigente, ai sindaci. Io pregherei l'onor. relatore o l'onor. ministro di dire se si troverà modo di affermare che, nei rapporti del servizio, i medici stipendiati dalle Opere pie dipendono gerarchicamente dal sindaco, in quanto il sindaco possa e debba ad essi ordinare un servizio, ed essi non possano rifiutarsi, perchè stipendiati dalle Opere pie. Non è questione di introdurre modificazioni; a me basta una dichiarazione da parte dell'onor. presidente del Consiglio, per chiarire che lo spostamento dell'onere, non sposta l'autorità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quando un'Opera pia ha per suo istituto l'obbligo di adempiere alla cura medica del comune, lo deve adempiere a tutti gli effetti di legge, e con tutte le garanzie che sono stabilite dalla legge sanitaria; altrimenti quando il servizio è pagato da un'Opera pia non si avrebbero le garanzie volute dalla legge indi-

stintamente per tutti i comuni. Credo che su questo punto non vi possa esser dubbio.

CAVASOLA. Ringrazio l'onor. ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 7 testè letto. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

(Approvato).

Art. 8.

Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico-chirurgico, la Giunta provinciale amministrativa, può aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie del comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale al medico stesso. Eguale facoltà, circa alla misura dell'indennità da corrisponderci all'ufficiale sanitario, avrà la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale.

A queste deliberazioni della Giunta amministrativa è sempre però data facoltà di ricorso da parte dei comuni al Consiglio superiore di sanità.

Prima di aprire la discussione sopra questo articolo, devo annunziare al Senato che il senatore Serena all'ultimo capoverso dell'articolo 8 ha proposto il seguente emendamento: « contro tale deliberazione della Giunta amministrativa è sempre data facoltà di ricorso da parte dei comuni al Consiglio superiore di sanità ». È una questione grammaticale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente è un errore di stampa. Invece di « a » deve dirsi « da ».

PRESIDENTE. Allora, non essendo più il caso di un emendamento, perchè si tratta di un errore di stampa, apro la discussione sull'articolo 8.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io qui sarei arrivato proprio ad uno di quegli articoli che costituirono la ragione del mio dissenso dall'Ufficio centrale nell'estate scorsa. La ragione di questo dissenso è tutta precisamente nell'ultimo capoverso. « Da que-

ste deliberazioni della Giunta amministrativa è data sempre facoltà di ricorso da parte dei comuni al Consiglio superiore di sanità». Quali sono queste deliberazioni? Sono le deliberazioni colle quali la Giunta provinciale amministrativa determina essa, di ufficio, lo stipendio al medico condotto in una misura congrua. Nessuna difficoltà da parte mia all'esercizio di questa funzione. Però questa è assolutamente una deliberazione che riguarda il bilancio del comune; e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, come in sede tutoria, la legge comunale e provinciale all'art. 199 dà diritto ai comuni ed al prefetto di ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. *Accentuo diritto al ricorso ai comuni e al prefetto*, vale a dire ricorso, tanto se la Giunta provinciale amministrativa accolga, quanto se respinga la proposta. Accoglie la Giunta nel caso che ci occupa la proposta? Provvede assegnando essa di ufficio lo stipendio al medico? Il comune se non è contento, se ne grava e presenta un vero ricorso in materia di bilancio. Rifiuta la Giunta provinciale di assegnare lo stipendio, o non lo assegna in misura congrua? ricorre il prefetto cui incombe di provvedere a tutti i servizi pubblici in modo conveniente; ricorre lui al Governo del Re, affinché intervenga e si faccia migliore uso della facoltà che la Giunta provinciale ha disconosciuto.

Siamo dunque assolutamente in tema di bilancio e di deliberazioni che riguardano l'esercizio dell'autorità tutoria. Come e perchè con le leggi organiche che ci governano andiamo a portare alla cognizione del Consiglio superiore di sanità una decisione dell'autorità tutoria, che dovrebbe probabilmente, o essere annullata o confermata? Con quale autorità di giudizio di merito, il Consiglio superiore di sanità, creato dalla legge organica come corpo consultivo tecnico, interverrà a decidere su una questione di bilancio? Ecco dove io mi trovo in disaccordo, e dove io ho detto e giustificato altra volta che talune disposizioni di questa legge alterano l'ordine delle attribuzioni e delle competenze.

Ora su questo punto, in attesa delle spiegazioni e delle istruzioni che potrò ricevere, non mi saprei adattare ad accettare la innovazione recata dal progetto di legge.

E poichè si tratta di una parte sostanziale ai fini della legge, domanderei di sostituire nel testo del progetto il ricorso da parte dei comuni e del prefetto al Governo del Re, in base all'art. 199 della legge comunale e provinciale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo articolo fu oggetto di lunga discussione, e anche qui vi fu una specie di transazione rispetto alla questione di cui parlerò. Vi era la proposta di stabilire il minimo degli stipendi dei medici condotti, come si era fatto per i maestri comunali e per i segretari. Io mi opposi recisamente a questo concetto di stabilire il minimo degli stipendi per diverse considerazioni.

Anzitutto perchè se noi lo stabilivamo troppo alto, avremmo creato un pregiudizio grave alle finanze dei comuni, se lo stabilivamo troppo basso era un incoraggiamento ai comuni che pagavano di più i medici a restringere lo stipendio alle cifre fissate per legge. Di più considerai che vi sono dei comuni in cui la clientela privata presenta per il medico una grande risorsa, e lì è logico che il comune paghi meno il medico condotto perchè la sua stessa qualità di medico condotto gli dà nel comune una importanza tale da avere una vasta clientela, e da trovare un compenso alto allo stipendio del comune.

Abbandonato il concetto di stabilire il minimo degli stipendi per i medici condotti, (e il Senato comprenderà che non si poteva stabilire che un minimo abbastanza elevato trattandosi di gente che ha una laurea e per i quali bisognava andare molto al di sopra di quello che è stabilito per i maestri e per i segretari comunali) escluso, ripeto, il concetto di stabilire uno stipendio minimo, si è cercato un rimedio a un caso che si vide frequentissimo di stipendi derisorii.

È stato rilevato che c'erano medici condotti ai quali i comuni davano cento lire all'anno, e questo risultava anche da un elenco che è stato allegato agli atti dell'altro ramo del Parlamento, ed in cui figurava una quantità di stipendi assolutamente derisorii. Non volendo stabilire il minimo dello stipendio per le ra-

gioni che ho esposte dianzi, abbiamo trovato un altro rimedio, determinando che ci sia un giudice il quale possa verificare se lo stipendio deliberato dal comune sia sufficiente. Si tratta quindi di giudicare una questione di tecnica medica, si tratta di vedere se in un dato comune, in certe condizioni di clima o di posizione, dove siavi la prevalenza piuttosto di alcune malattie che di altre, in luoghi dove ci sia agglomeramento di operai od in zone malariche, si debba tener conto di queste condizioni attinenti all'esercizio della professione medica per determinare la giusta retribuzione per l'opera che si richiede al medico, ed abbiamo detto, che si fosse definita la misura dello stipendio, e fosse data facoltà di aumentarla alla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, perchè, questo essendo interessato, deve aver diritto di difendersi. Dunque il parere che in prima istanza si richiede è quello del Consiglio provinciale sanitario. Si trattava poi di dare il diritto di ricorso al Governo del Re o al ministro dell'interno, e la legge ha stabilito che si ricorra direttamente al Consiglio superiore di sanità, e così si toglie di mezzo un giro di carte pel Ministero dell'interno, e si fa giudicare dal Corpo collegiale composto degli elementi tecnicamente più competenti. Io credo che da questo punto di vista che è quello sostanziale, non ci sia nulla a ridire e si possa benissimo consentire che un collegio così alto com'è il Consiglio superiore di sanità, possa anche in certi casi risolvere i ricorsi. Quindi prego il senatore Cavasola di non insistere nella sua modificazione che in fondo non altera sostanzialmente lo stato delle cose.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io ringrazio l'onorevole ministro delle ampie spiegazioni che ha dato, e lo felicito della sua resistenza spiegata nell'altro ramo del Parlamento, per non vincolarsi con una legge alla determinazione dei minimi degli stipendi, che possono essere dipendenti da tante condizioni locali, che malamente si costringerebbero in una tariffa unita ad una legge; io per questa parte sono del suo medesimo avviso e me ne rallegro meco stesso, come sono favorevolissimo alla facoltà data alla Giunta pro-

vinciale di fissare di ufficio lo stipendio. Ma non posso essere altrettanto favorevole all'annullamento (poichè a questo si potrebbe venire) di una decisione della Giunta provinciale con un voto del Consiglio superiore di sanità, perchè non vedo come possa ritenersi investito di tale autorità un Consiglio che è nato per un ufficio tanto diverso. Per annullare una deliberazione di un corpo deliberante costituito occorre l'intervento del potere supremo; ci vuole il decreto Reale. Quindi il Ministero dell'interno senta il Consiglio sanitario, se crede che questo possa esser il miglior consigliere in questa materia. Facciamo una legge apposita, e in virtù di questa si dispensi dal sentire anche il Consiglio di Stato, e gli basti il conforto del voto del Consiglio superiore di sanità. Ma il Consiglio superiore di sanità non può assolutamente annullare la decisione dell'autorità tutoria per decreto Reale, perchè così vuole la legge organica.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego il Senato a voler considerare che fra la proposta del senatore Cavasola e la proposta votata dall'altro ramo del Parlamento non vi è di mezzo che una formalità che farà perdere una quantità di tempo e che non produrrà alcun effetto pratico. È evidente che in questa materia il ministro dell'interno non può studiar da sé le condizioni di un comune, ma deve deferirne necessariamente lo studio ai corpi che sono stabiliti per legge. Ora se, come dice il senatore Cavasola, il ministro dell'interno dovesse sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, dovrebbe poi anche uniformarvisi. Si tratta quindi di una formalità di più e niente altro.

Se fossimo qui ad interpretare la legge comunale e provinciale, il senatore Cavasola avrebbe ragione, perchè secondo le norme del diritto comune, si adopera in generale la procedura seguita da lui; ma in materia così eccezionale, tutta tecnica, perchè volere questa formalità del decreto reale?

Credo sia molto più logico che il Consiglio superiore di sanità decida lui direttamente.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Tanto l'onor. ministro quanto il preopinante hanno trattato la questione solamente dal punto di vista amministrativo, e ritengo le osservazioni fatte dal collega Cavasola abbiano un grande valore in quanto che non si può così di straforo ridurre un corpo consultivo in corpo deliberante. Di questi Corpi consultivi ne abbiamo parecchi e non è venuto mai in mente a nessuno di concedere loro una facoltà di tal natura, quella cioè di cassare una deliberazione di un'autorità per natura sua deliberativa; ma vi è un'altra parte molto più importante della questione e della quale ci occupiamo in questo momento ed è una questione di bilancio, perchè si può desiderare di avere il miglior medico del mondo ma bisogna poterlo pagare. Questi due termini non si possono separare. Ora la Giunta amministrativa, il Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno, tutti questi organi che finora la legge aveva sapientemente usati, hanno la competenza per giudicare sul complesso tanto per la parte tecnica che per la parte finanziaria che non ha il Consiglio superiore di sanità. Non solo non è competente ma è anche il meno indicato a questo scopo; perchè il Consiglio sanitario preoccupato naturalmente della sua funzione ed obbedendo gli istinti del suo ceto, evidentemente cercherà di far pagare i medici il più possibile e d'altra parte quali mezzi ha il Consiglio sanitario per accertare la potenzialità del comune al quale si appresta ad imporre il carico? Ci sono in Italia dei comuni talmente poveri i quali sono obbligati a controbilanciare come possono i loro doveri con i loro mezzi.

Quando parlava di quelle tali retribuzioni, tanto piccole che il presidente del Consiglio ha avuto l'aria di parlarne come di sovrane ingiustizie in alcuni comuni sono il prodotto di quello che possono dare; egli è come nella questione dei salari. Sessanta o settanta centesimi è quello che in alcuni luoghi si può dare in rapporto con l'attività di certe industrie.

Questo è un punto essenzialissimo. Non si può accordare a un medico sempre quel che vale ma bensì quel che il comune può pagare e perciò quando la legge aveva detto che in questa materia si deve fare appello a quelle autorità che sono capaci di un giudizio complesso, la legge aveva garantite le sorti dei cittadini e dei comuni. Se ora si sostituisce un giudice unilaterale,

che non giudica che dal punto di vista della convenienza del medico, perchè altri mezzi non ha, si offendono grandemente gli interessi dei comuni. Perchè dunque sottrarre i poveri comuni, che noi stiamo martirizzando tutti i giorni con spese obbligatorie, alla giustizia ordinaria, perchè, dico, sottrarli per una questione così grave, come è quella di uno stipendio fisso, al diritto più elementare che hanno tutti gli altri cittadini e corpi costituiti, vale a dire che la giustizia gli sia fatta da chi ha l'autorità di farla, e la conoscenza per farla? Mi associo quindi alla proposta dell'onor. Cavasola. Avrà la sorte che avrà, ma credo che restituendo in questo caso il diritto di reclamo ai comuni, alle autorità competenti, non solo si fa un atto più corretto ma più giusto e anche più pratico, considerando le condizioni finanziarie dei comuni del Regno.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Francamente sulle altre disposizioni di questo progetto di legge io potevo passar sopra, ma questa, del ricorso al Consiglio superiore di sanità, mi pare una tale enormità amministrativa che non la digerisco. L'onorevole ministro dice che è un formalismo e che si deve cercare di abbreviare. Badi, onor. ministro, che a questo modo le decisioni sui ricorsi avranno un lungo strascico, perchè ora il Consiglio superiore di sanità...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma se debbo sentirlo come parere, lo sentirò anche quando si riunisce.

ASTENGO. Siamo in tema amministrativo e dalla Giunta provinciale amministrativa si deve andare al Governo del Re, che provvede sentito il Consiglio di Stato. Non capisco come si voglia intromettere un corpo tecnico che non ha nulla che vedere coi bilanci comunali. Francamente questo non va, e io non ammetto nemmeno su questi ricorsi il parere del Consiglio superiore di sanità.

INGHILLERI, *relatore*. Si può sempre riunire.

ASTENGO. Straordinariamente; altrimenti voi fate diventare permanente questo Consiglio ed allora si affaccia un'altra difficoltà finanziaria, poichè le adunanze del Consiglio superiore che, di regola, non durano più di due ore, portano all'erario una spesa di lire 400 al giorno.

INGHILLERI, *relatore*. Vi è nella legge che si può riunire con quei membri che sono in Roma.

ASTENGO. Credo adunque che questa parte si debba correggere, poichè, ripeto, questa attribuzione in materia amministrativa al Consiglio superiore di sanità non mi va assolutamente, e mi pare un' enormità.

INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *relatore*. Anzitutto cerco di tranquillizzare la coscienza del senatore Astengo sulla spesa dell'erario in rapporto al Consiglio superiore di sanità.

Nella legge organica di sanità è data facoltà al ministro di riunire il Consiglio superiore anche in modo direi quasi abbreviato, chiamando soltanto quei consiglieri che si trovano di residenza in Roma, di modo che il ministro dell'interno può convocarlo con pochissima spesa, perchè ci sono moltissimi che non hanno indennità avendo la residenza in Roma, come i direttori generali, il procuratore generale, ecc., e avere la deliberazione che si richiede. Questo lo dico unicamente per incidenza, perchè non fa nulla intorno alla questione.

Io però sono contento che il senatore Cavasola finalmente non dissente intorno al procedimento, direi giuridico, della funzione che esercita la Giunta provinciale amministrativa, e di questo sono veramente lieto; però mi permetta che io faccia un'altra osservazione in rapporto a ciò che veramente è il tema dell'attuale controversia.

Comprendo che gli amanti dell'euritmia architettonica della legislazione trepidino un poco nel votare questo articolo. Abbiamo una legge comunale e provinciale che dice: « contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si ricorre al Governo del Re ».

Ma in sostanza è questa veramente una deviazione tale da costituire un'anomalia giuridica? Diceva bene il ministro dell'interno: è un formalismo. Siamo giusti. La tendenza è di porre da lato tutto ciò che veramente è formale, purchè non ci sia un rapporto, una connessione intima con la sostanza, perchè allora la forma si connatura con la sostanza. Ma qui proprio è veramente formalismo. In luogo di avere un decreto Reale, noi avremo una deliberazione del Consiglio superiore di sanità...

ASTENGO. Non è esso il competente a giudicare della potenzialità di un comune.

INGHILLERI, *relatore*. Il legislatore può attribuire questa competenza, non vi può essere dubbio intorno alla facoltà del Parlamento di attribuire la competenza ad un corpo. Non l'avete attribuita al Consiglio di Stato, al Consiglio superiore d'istruzione? E il Consiglio di sanità in virtù di che ha questa facoltà?

In virtù delle leggi che imperano, in virtù dell'esercizio di una facoltà, di un potere, che esercita il Parlamento.

Guardiamo piuttosto alla sostanza. Io sono d'accordo col ministro e vorrei minor numero di decreti, perchè assisteremmo a minor numero di annullamenti di decreti Sovrani da parte dell'autorità che è investita di questa speciale giurisdizione.

Però, replicano i contraddittori, noi siamo in sede di bilancio. Ma che dubbio! Noi siamo in sede di bilancio, e appunto per ciò interviene la Giunta provinciale amministrativa. Il Consiglio superiore di sanità, quando conosce di questi ricorsi, ha forse la facoltà di aumentare la misura dello stipendio? No; non l'ha questa facoltà. Noi siamo sempre dentro il bilancio, perchè bisogna leggere l'articolo nel modo come è formulato, ed io prego il senatore Cavasola a considerare che i prefetti non hanno la facoltà di ricorrere contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa.

L'articolo è formulato in modo chiarissimo: da queste deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, la quale naturalmente ha stabilita, determinata la misura dello stipendio, è data facoltà di ricorso. A chi? Ai comuni. Ora credete voi che vi sia un comune che ricorrerà per aumentare la misura dello stipendio? Io non lo credo. Dunque vi saranno ricorsi dei comuni per diminuire la misura degli stipendi. Ecco poi a che si ridurrà la funzione del Consiglio superiore di sanità. L'esercizio di questa giurisdizione è limitato unicamente al ricorso dei comuni, i quali investono la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa in rapporto alla misura degli stipendi, potendo dedurre ch'essa è troppo elevata in ragion del servizio che si deve prestare.

La materia quindi, oggetto della contestazione, è tecnica e rientra nelle funzioni proprie del Consiglio superiore, il quale giudicherà se

veramente il servizio in sè e l'estensione di esso in rapporto ai medici condotti possa avere quel valore che la Giunta provinciale amministrativa ha determinato. Il valore può essere determinato in misura minore, in misura maggiore mai, perchè non è possibile, e me lo insegna il senatore Cavasola, giudicare al di là del ricorso. Saremmo allora nel vizio di *ultra petita*.

Dunque a me pare evidente che realmente questo articolo non sovverta nulla. Il bilancio è rispettato, perchè non si può andare al di là di quello che ha stabilito la Giunta provinciale amministrativa. È un'altra facoltà ed un'altra attribuzione, che la legge attribuisce al Consiglio superiore di sanità.

Io dunque credo che come finalmente ci siamo messi d'accordo in rapporto alla funzione della Giunta provinciale amministrativa, così possiamo essere d'accordo anche su questa parte.

Se la parte formale in rapporto alla legge comunale, secondo il senatore Cavasola, non è rispettata, la parte sostanziale però è rispettata, ed è rispettato anche il bilancio del comune.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io rispondo all'onorevole relatore, e per conseguenza anche all'onorevole ministro che ha, presso a poco, espresso lo stesso concetto, che non posso considerare come una semplice formalità burocratica, il rivolgersi per invocare la risoluzione ad un'autorità competente o ad un'autorità che competente non sia; perchè in uno Stato retto a forme costituzionali la distribuzione dei poteri, la distribuzione delle attribuzioni e l'ordine delle competenze costituiscono materie d'ordine pubblico e non si possono spostare a piacimento. Ogni corpo, ogni collegio, ogni autorità, deve funzionare secondo la sua ragione di essere, in base a quella legge che l'ha costituito, e gli ha dato il potere di esercitare la sua funzione.

Ora il ragionamento, mi perdoni l'onorevole relatore, tende a spostare la questione da come l'ho posta io. Io non ho detto che l'articolo della legge, ossia l'ultimo comma - perchè di quella parte soltanto discutiamo - desse a qualcun altro che non sia il comune, e segnatamente al prefetto, il diritto di ricorrere. La facoltà del ricorso al prefetto ho detto che

la volevo dare io, e la volevo dare seguendo quell'ordine di idee, sul quale il progetto mi ha posto; vale a dire che non per fare accademia si mette nella legge questa facoltà, ma per assicurare effettivamente, come mezzo necessario alla vita e all'esercizio della professione, lo stipendio congruo al medico, là dove il Consorzio o il comune non glielo abbiano assegnato in misura equa. In questo caso, seguendo le tracce della legge comunale, io ho detto: facciamo che tanto si possa ricorrere dal comune contro l'assegnazione di uno stipendio che sembri soverchio, quanto si possa ricorrere dal prefetto - come dal prefetto si ricorre per ogni altra deliberazione di questa specie - contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa, la quale abbia negato di fare ciò che sarebbe stato al tempo stesso giustizia e conseguimento del mezzo indispensabile al fine della legge, vale a dire, l'assegnazione di un congruo emolumento al medico.

Posto che si fa questo provvedimento, si faccia in modo che serva tanto a favore, quanto contro. Ecco perchè mi sono riportato alla disposizione dell'art. 199 della legge che era indicatissimo, che opportunamente io aveva invocato, in quantochè quello è scritto nella legge comunale e provinciale ad occasione degli stanziamenti di ufficio sul bilancio comunale. E siccome non può essere dubbio che questa è materia di bilancio, io non facevo che applicare quella stessa disposizione, secondo l'ordine naturale delle competenze, in materia che riuscisse anche più efficace il provvedimento che si desidera di introdurre a garanzia dei medici. Ora per essere breve su questo punto, per me, è così radicato il convincimento, è così coscienza dentro di me il rispetto all'ordine delle competenze, che io non posso transigere. Non ho insistito sopra gli altri punti; insisto su questo. Vuol dire che il Senato mi voterà contro, ed io mi rassegnerò, ma avrò la coscienza di aver fatto il mio dovere.

PRESIDENTE. Se il senatore Cavasola vuol fare delle proposte, abbia la bontà di inviarle per iscritto al banco della Presidenza.

(Il senatore Cavasola invia per iscritto al banco della Presidenza la sua proposta di emendamento).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio col constatare che il senatore Cavasola il quale tiene tanto alla legge comunale e provinciale coll'ultima parte del suo emendamento la modificherebbe sostanzialmente. Perchè l'articolo 199, al quale finora egli si è richiamato, dicea che il Governo del Re provvederà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Intanto il senatore Cavasola riconosce che l'art. 199 da lui ripetutamente invocato non sarebbe applicabile e propone di modificarlo, sostituendo al parere del Consiglio di Stato il parere del Consiglio superiore di sanità. Ma dunque la legge attuale, l'azione del Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, è messa da parte anche dal senatore Cavasola.

Esaminiamo ora il merito della questione. L'articolo 196 della legge comunale e provinciale dice: « Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il Consiglio comunale, di fare di ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie ». È una previsione di bilancio che la Giunta provinciale amministrativa fa; iscrive le spese obbligatorie che il comune non ha iscritto nel suo bilancio. Ma qui non si tratta di sola iscrizione, si tratta di giudicare, tenuto conto (come dice qui la legge nella parte accettata dal senatore Cavasola) della importanza dell'opera richiesta al medico, e di tutte le altre fonti di reddito professionale del medico stesso, quale sia la misura di stipendio equa. Ora non siamo nell'ipotesi di un comune che non abbia iscritta in bilancio una spesa obbligatoria e che la Giunta provinciale la iscriva di ufficio, ma si tratta di giudicare quale sia lo stipendio da attribuirsi ad un medico, tenuto conto di tutte le circostanze locali, alle quali più volte ho accennato.

Siamo tanto fuori del caso della legge comunale e provinciale, che lo stesso senatore Cavasola ha creduto di cancellare il Consiglio di Stato e mettere a suo posto il Consiglio sanitario. Egli ammette quindi che dobbiamo fare una legge diversa da quella vigente, ed allora, domando, è logico di fare pervenire il ricorso al Ministero dell'interno, il quale deve sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, e promuovere poi un decreto Reale ed obbligare ad una quantità di cose che sono puramente

formali? Il senatore Cavasola non si potrà mai immaginare che il Ministero dell'interno non accetti un parere del Consiglio superiore di sanità in materia tecnica di questo genere, e quindi la sua proposta si risolve in un aumento di formalità inutili. Io prego il Senato a non voler seguire questa via che creerebbe formalità così complicate, diverse anche dalla legge vigente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, porrò ai voti l'articolo per divisione. Pongo ai voti la prima parte dell'art. 8, sulla quale non vi sono questioni.

Art. 8.

Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico-chirurgico, la Giunta provinciale amministrativa, può aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie del comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale al medico stesso. Eguale facoltà, circa alla misura dell'indennità da corrispondersi all'ufficiale sanitario, avrà la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 8. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

La seconda parte suona così:

« Da queste deliberazioni della Giunta amministrativa è sempre però data facoltà di ricorso da parte dei comuni al Consiglio superiore di sanità ».

Il senatore Cavasola propone invece la seguente dizione: « Da questa deliberazione della Giunta amministrativa è sempre data facoltà di ricorso, da parte dei comuni e del prefetto, al Governo del Re che provvederà con decreto Reale, inteso il Consiglio superiore di sanità ».

Trattandosi di un emendamento, esso ha la priorità di votazione; pongo perciò ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cavasola.

Quelli che l'approvano abbiano la bontà di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'art. 8 nel testo presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'intero articolo è così approvato, secondo la dizione presentata dal Governo.

Art. 9.

Il medico condotto licenziato durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o Consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio, agli effetti del compimento del periodo di prova.

(Approvato).

Art. 10.

Col regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei Consorzi indicati nella presente legge.

Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge. Saranno inoltre stabilite le norme per coordinare gli attuali capitolati di condotta colle disposizioni della presente legge.

Fra tali norme, dove le condizioni locali lo consentano, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi nonchè alle supplenze nei casi di malattia.

Tutti i capitolati devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale.

(Approvato).

Art. 11.

Per i medici condotti comunali e per quelli delle Opere pie che fanno servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri, se alla data della presente legge non hanno ancora acquistato il diritto alla stabilità dell'ufficio, i due anni di prova si computano dall'epoca dell'assunzione in servizio.

Il licenziamento in questo caso deve deliberarsi nei modi indicati nella prima parte dell'articolo 6.

(Approvato).

Art. 12.

L'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto, su proposta del Consiglio provinciale sanitario, nella persona del medico condotto, in quei comuni nei quali non sia possibile l'esercizio separato delle due funzioni.

All'ufficiale sanitario, così nominato, si applicano tutte le disposizioni relative al medico condotto contenute nella presente legge, fatta eccezione della stabilità come ufficiale sanitario, la quale cessa tostochè sia possibile scindere le due funzioni.

In tutti gli altri casi l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, dovrà essere scelto fuori dei medici condotti e la sua nomina sarà fatta per titoli e per esami, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Tale nomina varrà soltanto per un biennio di prova, trascorso il quale, il prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario, provvederà con decreto motivato alla nomina definitiva o al licenziamento.

Nei comuni, i quali abbiano uno speciale ufficio d'igiene, capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, l'ufficiale sanitario comunale.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali sanitari comunali che non sono medici condotti e che si trovino in servizio all'attuazione della presente legge da almeno tre anni nello stesso comune, possono essere dispensati dal concorso e dal periodo di prova previsti dall'art. 12, su parere conforme del Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 14.

È abrogato il secondo comma dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 salvi rimanendo i diritti acquisiti.

(Approvato).

Art. 15.

All'art. 41 della legge 22 dicembre 1888 n. 5849, serie 3ª, sono aggiunti i seguenti comma:

Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla colti-

vazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico, e, dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso d'inadempimento, il sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanità il quale, sentito il proprietario, può ordinare che il sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'art. 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante su i fondi anzidetti.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle località. Nel caso d'inadempimento, si potrà, previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.

Quando il sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potrà il prefetto provvedere d'ufficio.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Riguardo a questo articolo 15, credo che la sua dizione si presti a qualche equivoco che sarà bene venga chiarito. Rileggiamo l'articolo periodo per periodo.

Art. 15.

« Quando si tratti di case rurali adibite per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa questo è obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico, e, dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte ».

Trovo che non c'è nessuna osservazione da fare riguardo a questo comma; è giustissimo. Andiamo avanti:

« Nel caso d'inadempimento, il sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanità il quale, sentito il proprietario, può ordinare che il sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'art. 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante su i fondi anzidetti ».

Se questo articolo dovesse interpretarsi *ad litteram*, sarebbe impossibile non giudicarlo assolutamente eccessivo ed e ingiustificabile, dovrei pregare il Senato di respingerlo; perchè io concepisco e comprendo perfettamente che, quando una casa non abbia le condizioni di igiene volute, si nieghi il certificato di abitabilità; è perfettamente giusto. Questa casa non corrisponde alle condizioni volute di igiene; dunque io non vi permetto di usarla a scopo di abitazione, se prima non avete fatti quei lavori che sono necessari per renderla atta allo scopo per cui deve servire. Se questo è il concetto della legge non ho alcuna difficoltà ad associarmi ad esso.

Ma che si dia la facoltà ad altri di venire in casa di un proprietario e farvi dei lavori, a sue spese, e contro il suo volere, questo veramente è qualche cosa di enorme; se al proprietario può convenire di demolire quella casa, di adibirla ad altro uso, per esempio, alla conservazione dei prodotti del fondo, volete voi toglierli la libertà di disporre della casa sua e impedirgli di trovare il suo tornaconto senza spendere migliaia di lire per renderla abitabile, migliaia di lire che in molti casi egli non possiede?

Io non dubito che su questo articolo l'onorevole ministro ed il relatore potranno dare una assicurazione formale, che debba essere interpretato in modo da non fare a pugni col senso comune, e se così faranno, non avrò difficoltà di votarlo; ma, per converso, se si intende che debba obbligarsi un proprietario a rendere abitabile una casa anche quando a lui non convenga di farlo o convenga di adibirla ad altro uso, questo veramente mi pare che sarebbe tale enormità da non si potere nemmeno concepire, e chiedo al ministro che voglia nettamente chiarire questo punto.

Ciò riguardo al primo comma. Veniamo al secondo comma: questo prevede il caso di

fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, e prescrive si provvedano ricoveri igienici anche per loro, e sopra questo nessuna difficoltà. Ma anche qui vi è una parte la quale può dar luogo ad equivoci. L'articolo parla di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti. Ora questa locuzione, data la questione mai risolta dalle circoscrizioni territoriali dei comuni, può dar luogo a seri equivoci. Molte volte il centro abitato più vicino al fondo che si tratta di coltivare non è il comune nel cui territorio trovasi il fondo, è un altro comune; e per citare un esempio di cui il relatore ed io abbiamo migliore conoscenza, prendiamo il comune di Monreale, che si estende fino in fondo alla provincia di Girgenti. Ma i lavoratori che debbono coltivare un terreno a Mazzara, debbono essere abitanti del comune di Monreale che è a oltre 100 chilometri di distanza? Evidentemente no, nè suppongo che la legge intenda dire questo: evidentemente intende dire che si provvedano di ricovero nel fondo questi operai avventizi che non abbiano una abitazione nel comune vicino. Anche qui la lettera dell'articolo si presta a una interpretazione che non chiarita potrebbe dar luogo ad un'infinita quantità di inconvenienti.

Spero quindi che le dichiarazioni, che possono essere fatte sopra questi due articoli dal presidente del Consiglio, mi rassicurino completamente e tolgano la necessità di chiarir meglio gli articoli stessi con emendamenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincerò dall'accennare all'origine di questa disposizione della quale ha parlato il senatore Di Camporeale. L'articolo 41 della legge attualmente vigente dice così: « il sindaco su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale o dei medici provinciali può dichiarare inabitabile, e far chiudere una casa o la parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico o sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità ».

Ora, questa disposizione di legge, finchè si tratta di centri abitati, di città, ha la sua applicazione facile. Se una casa non è igienica

il comune la fa chiudere, l'inquilino va ad abitare un'altra casa; ma trattandosi di case rurali, sparse in campagna, a distanza degli abitati, se il sindaco facesse chiudere la casa, il contadino dovrebbe dormire all'aperto perchè non ha la possibilità di trovare un'altra abitazione; quindi non si è mai verificata la chiusura di queste case rurali dei contadini, perchè invece di rendere loro un servizio si sarebbero messi in una condizione molto peggiore. Quindi la necessità di dire ai proprietari: Se volete tener nelle case rurali i contadini, dovete migliorarle, dovete fare in modo che siano abitabili. E qui vengo al quesito primo che ha proposto il senatore Di Camporeale. Egli dice: Ma se il proprietario volesse adibito quel fabbricato ad uso diverso e non tenerci i contadini, e pensasse a collocarli altrove potrebbe farlo? Non vi sarebbe nessuna difficoltà. Ciò che la legge non vuole è che si obblighino i contadini a rimanere in una casa che igienicamente non è sana; e il senatore Di Camporeale ha dichiarato fin dal principio del suo discorso che riteneva giusto il concetto della legge. Questo rientra nel diritto comune, perchè chiunque per colpa sua mette un altro in condizioni da prendersi una malattia, è responsabile delle conseguenze; quindi evidentemente, quando si dice che deve provvedere mediante le opportune riparazioni, si intende in quanto questa sia casa destinata ad abitazione, ma se questo stabile cambia destinazione, e invece di farne locali di abitazione dei contadini se ne fa una stalla o un deposito di cereali o di altri prodotti, quest'articolo di legge non sarà più applicabile. Si vuole impedire che il proprietario tenga i contadini ad abitare in luoghi non igienici.

Questo riguardo al primo dei due quesiti accennati dal senatore Di Camporeale.

E vengo al secondo. Egli pure ammette il principio che il proprietario di fondi che coltiva mediante l'opera di operai avventizi debba procurar loro un ricovero igienico. Questo principio così giusto non è stato affatto combattuto dal senatore Di Camporeale. Egli però ha fatto una questione di interpretazione.

Rileggo il testo dell'articolo: « i proprietari di fondi coltivati mediante opera temporanea di operai avventizi non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono

posti hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura delle località ».

Il concetto è questo; che quando l'operaio non può nella sera ritirarsi ad alloggiare in una casa igienicamente sufficiente all'abitazione, quando cioè dovrebbe rimanere lì sul terreno, il proprietario abbia l'obbligo di procurargli un ricovero salubre. Infatti dice l'articolo: « tenuto conto delle condizioni e della natura delle località ». Se noi siamo sul confine di un territorio e l'operaio ha la sua casa lì vicino non c'è nessuna ragione di richiedere questo. Le condizioni e la natura delle località sono tali che consentono che vada a casa sua. Io quindi credo che non ci sia nessuno dei pericoli a cui ha accennato il senatore Di Camporeale.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Io mi dovrei dichiarare soddisfatto dei chiarimenti dati dall'onor. ministro sopra i due punti di cui ha parlato; ma mi dichiarerei tanto più soddisfatto, se l'onor. ministro potesse assicurarmi che di queste sue dichiarazioni, di cui io prendo atto, sarà tenuto conto nella compilazione del regolamento, nel quale dovrebbe essere eliminata anche la possibilità di una interpretazione di questo articolo che non coincida con quella data dall'onor. ministro dell'interno oggi al Senato. Questi articoli, interpretati come li ha interpretati l'onor. ministro, per conto mio li accetto. Ma ammetterò l'onorevole ministro che la dizione loro può dar luogo ad equivoci che è bene siano chiariti in modo esplicito dal regolamento. Quindi qualora il ministro, come ne lo prego, voglia assicurarmi che nel regolamento terrà conto delle interpretazioni, che egli stesso ha dato oggi al Senato, io mi dichiaro soddisfatto e rinunzio a presentare qualsiasi emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Poichè non solo le parole che ho letto, ma lo spirito di questo articolo è precisamente quello che io ho spiegato poco fa, cioè di provvedere a che il contadino abbia una abitazione salubre, quando le condizioni sono tali che egli lì non la possa avere, io prendo impegno che nel regolamento sarà spiegato e de-

terminato il modo di esecuzione; perchè certo quando si dice che la casa dove abita il contadino debba essere in condizioni igieniche, questo esclude che il precetto della legge possa applicarsi ad un fabbricato adibito anzichè ad abitazione di contadini, per esempio a magazzino di prodotti rurali: mancherebbe infatti allora la destinazione ad *abitazione* che è il requisito essenziale affinchè il precetto si attui. Così nell'altro caso, poichè lo scopo del ricovero è per il contadino avventizio che viene di lontano, il quale deve avere un ricovero sano e non dormire all'aperto come succede disgraziatamente in parecchi luoghi; in questo caso se il contadino ha la sua casa vicino ad un luogo di ricovero, ancorchè questo appartenga ad altro comune, le condizioni locali possono esser tali da non richiedere quest'obbligo.

Ritengo che col regolamento si potranno eliminare parecchie difficoltà per l'applicazione di questa legge.

DI CAMPOREALE. Prendo atto di queste dichiarazioni e ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Al 1° comma dell'art. 42 è sostituito il seguente:

« Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate o in altro modo insalubri o nocive, è punito con pena pecuniaria da L. 10 a L. 100 oltre la confisca delle materie, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui gli articoli 319, 320, 322 del Codice penale ».

Nell'art 50 dopo le parole: « una malattia infettiva » sono aggiunte le parole: « dell'uomo... ».

Nel 2° comma dell'art. 60 alle parole: « da L. 51 a L. 500 » sono sostituite le parole: « da L. 5 a L. 500 ».

Allo stesso art. 60 è aggiunto il seguente comma:

« Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le disposizioni degli articoli 202 e 203 della legge comunale e provinciale. (Testo unico approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164) ».

All' art. 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) è aggiunto il seguente comma:

« Le contravvenzioni a tale regolamento generale ed ai regolamenti speciali anzidetti, per infrazioni alle quali non sia già provveduto dalla presente o da altre leggi, saranno punite con le stesse penalità indicate nell'art. 60 ».

(Approvato).

Art. 17.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di modificare il regolamento 27 ottobre 1891, n. 695, e di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 23 dicembre 1888, n. 5849, colle disposizioni della presente legge, del regolamento anzidetto e delle seguenti altre leggi:

1. Legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione del riso.

2. Legge 19 luglio 1894, n. 356, sulla fabbricazione e vendita del burro artificiale.

3. Legge 14 luglio 1898, n. 317, sul pagamento degli stipendi ai medici condotti.

4. Legge 21 dicembre 1899, n. 472, sulla fabbricazione e vendita dei vaccini, virus, ecc.; e quella modificativa 13 giugno 1901, n. 212.

5. Legge 21 dicembre 1899, n. 473, portante un'aggiunta all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

6. Legge 21 dicembre 1899, n. 474, circa la istituzione degli armadi farmaceutici.

7. Legge 2 novembre 1901, n. 460, contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria.

8. Legge 26 giugno 1902, n. 272, portante modificazioni alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e relativi decreti-legge.

9. Legge 7 luglio 1902, n. 286, sul personale tecnico governativo di sanità marittima.

10. Legge 21 luglio 1902, n. 427, contenente disposizioni per combattere la pellagra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà domani, in principio di seduta, alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè votato per alzata e seduta.

CEFALY, segretario dell' Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, segretario dell' Ufficio centrale. Sono pervenute al Senato alcune petizioni distinte coi numeri 221, 223, 228 e 229, con le quali si fanno voti per l'approvazione sollecita di questo disegno di legge. Esse si debbono intendere come esaurite col voto che avrà luogo domani.

Sono pervenute pure altre petizioni distinte coi numeri 188, 189, 192 e 255.

Per queste l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, l'Ufficio centrale per le petizioni numeri 188, 189, 192 e 255 propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno;

II. Interpellanza del senatore Odescalchi al ministro degli affari esteri sopra gl'intendimenti del Governo circa l'amministrazione delle nostre colonie e la tutela dei nostri emigranti all'estero.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 23 febbraio 1904 (ore 16)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.